

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

n. 30

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 7 al 14 settembre 2023)

INDICE

BORGHESI: sui termini temporali delle prove di recupero nei calendari scolastici (4-00211) (risp. VALDITARA, <i>ministro dell'istruzione e del merito</i>)	Pag. 423	<i>affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	439
DE POLI: sulle misure economiche a favore delle piccole aziende artigiane delle Marche (4-00186) (risp. BERGAMOTTO, <i>sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy</i>)	425	NAVE ed altri: sulle difficoltà delle aziende manifatturiere a causa della carenza di materie prime (4-00051) (risp. BITONCI, <i>sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy</i>)	441
sulle tutele fornite dal registro pubblico delle opposizioni contro il <i>telemarketing</i> aggressivo (4-00629) (risp. BITONCI, <i>sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy</i>)	428	POTENTI: sui ritardi di deposito della sentenza in un giudizio dinanzi la Corte d'appello di Palermo (4-00419) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	444
FAROLFI: sulla carenza di organico dell'ufficio delle dogane di Ravenna (4-00311) (risp. SAVINO, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	431	SCALFAROTTO: sulla detenzione dell'oppositore politico Aleksei Navalny (4-00545) (risp. SILLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	453
MALAN: sulla vicenda di affidamento di un minore ai servizi sociali a Siracusa (4-00405) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	432	sui pericoli per la comunità LGBT in Russia (4-00546) (risp. SILLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	455
MENIA: sullo svolgimento delle prove scritte per la certificazione di conoscenza della lingua italiana a Tunisi (4-00632) (risp. TRIPODI, <i>sottosegretario di Stato per gli</i>		su un'operazione di sorveglianza condotta nei confronti dell'ex europarlamentare Marco Cappato (4-00648) (risp. MANTOVANO, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	457

BORGHESI. - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

il regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni (decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122) all'articolo 4, comma 6, stabilisce che: “A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico”;

la legge quindi stabilisce che gli esami di recupero delle materie nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza debba necessariamente avvenire "entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo". Questo limite fa intendere la necessità di dare un congruo termine allo studente per recuperare efficacemente le proprie carenze formative;

in alcune scuole, sino all'estate scorsa, si è deciso di anticipare gli esami di riparazione alla settimana conclusiva di luglio (se non addirittura prima), dunque a distanza di appena due settimane dalla conclusione delle attività curricolari;

il TAR per la Puglia, Bari, sezione terza, ha accolto il ricorso di un'alunna, la quale lamentava la mancata ammissione alla classe successiva disposta dal consiglio di classe del suo istituto: difatti, secondo la ricostruzione dei fatti fornita, l'istituto non avrebbe concesso agli studenti rimandati un margine di tempo ragionevole per il recupero delle insufficienze (sentenza n. 1302 del 5 ottobre 2022). La ricorrente (il cui giudizio, a giugno, era stato sospeso con riferimento a tre discipline) era riuscita a migliorare il profitto in due materie, mantenendo, tuttavia, un'insufficienza significativa in lingua e letteratura greca, impossibile da recuperare in meno di due settimane (dato innegabile, considerato che l'interrogante ha frequentato, fruttuosamente, il liceo classico);

il collegio giudicante, ritenuta irragionevole l'anticipazione degli esami addirittura alla prima decade di luglio, ha annullato la bocciatura della ragazza, ravvisando nella condotta della scuola un palese eccesso di potere per "esercizio irragionevole della discrezionalità",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda sensibilizzare i vertici delle istituzioni scolastiche affinché le verifiche di recupero delle carenze formative vengano fissate in tempi congrui a consentire lo svolgimento di tutte le attività necessarie a favorire il pieno recupero delle lacune da parte degli studenti.

(4-00211)

(3 febbraio 2023)

RISPOSTA. - Si ricorda, preliminarmente, che l'ordinanza ministeriale del 5 novembre 2007 n. 92, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, stabiliscono come termine ultimo per l'accertamento del recupero delle carenze formative che hanno determinato la sospensione del giudizio il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento, salvo casi particolari e motivati, per cui è possibile prevedere l'accertamento ed il successivo scrutinio finale entro la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. Si precisa che il calendario delle prove volte ad accertare il recupero delle carenze formative che hanno determinato la sospensione del giudizio e dei successivi scrutini finali è stabilito dalle istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa. Inoltre, preme ricordare che i calendari scolastici determinati dalle Regioni fissano la data di inizio e di fine delle lezioni, la quale ricade, di norma, entro la prima decade del mese di giugno.

Ciò posto, è opportuno che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, determinino il calendario per le verifiche relative al recupero delle carenze formative tenendo in debita considerazione un periodo di studio ragionevole che risponda alle esigenze degli studenti di colmare le carenze rilevate dal consiglio di classe e di superare l'esame di recupero del debito formativo, anche alla luce di quanto segnalato dalle pronunce giurisprudenziali, come la sentenza citata nell'interrogazione.

Si ricorda che per l'anno scolastico 2022/2023, il Ministero, con nota emanata lo scorso 13 giugno, ha previsto la trasmissione degli esiti relativi alle sospensioni di giudizio, in anagrafe nazionale studenti, entro la data del 31 agosto, al fine di consentire l'anticipo delle attività di avvio del nuovo anno scolastico e di rendere disponibili alle famiglie e agli studenti i servizi digitali in corso di attivazione, che saranno presenti sulla nuova piattaforma *online* prevista nell'ambito del "piano di semplificazione per la scuola". Il Ministero, con circolare trasmessa alle scuole il 15 giugno, ha

prorogato il termine per la comunicazione degli esiti relativi alla sospensione del giudizio successivamente alla data del 31 agosto 2023, entro e non oltre l'8 settembre.

D'altronde, non si può non considerare che nonostante la regolamentazione del 2007, risalente all'allora ministro Fioroni, prevedesse il 31 agosto come data ultima per l'accertamento del recupero delle carenze formative che hanno determinato la sospensione del giudizio, in passato vi è sempre stata tolleranza fino alla prima settimana di settembre e comunque entro l'inizio delle lezioni. Pertanto, al fine di venire incontro alle esigenze organizzative e garantire la serenità degli istituti scolastici e delle famiglie, si ribadisce che non vi sarà alcuna differenza rispetto alla prassi ormai consolidata nelle scuole.

Contrariamente, quindi, a quanto riportato da alcuni organi di stampa secondo i quali il Ministero è "tornato sui suoi passi", si evidenzia che i termini ultimi per gli esami di riparazione erano ben noti alle scuole, appunto, dal 15 giugno.

Il Ministro dell'istruzione e del merito

VALDITARA

(14 settembre 2023)

DE POLI. - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

gli effetti negativi della grave situazione determinata dalla guerra in Ucraina ancora in atto, l'aumento delle materie prime, i rincari energetici, la chiusura di importanti mercati di sbocco ad Est dell'Europa, l'*escalation* inflazionistica che comprime la domanda di beni, sono fattori che stanno colpendo pesantemente molti settori dell'artigianato ed i lavoratori impiegati nel comparto;

il tessuto socio-economico delle Marche con un totale di circa 42.186 imprese (come indicato dal rapporto dell'Ufficio Studi Confartigianato Marche), è fatto soprattutto di piccole aziende artigiane, che necessitano di un'azione di sostegno da parte dello Stato;

dai *report* di settore, risulta che il comparto delle piccole costruzioni è fortemente in stallo per le difficoltà legate al mancato sblocco del *superbonus* 110 per cento, il manifatturiero fatica da lungo tempo ad emer-

gere e quello delle Marche ha un tasso di crescita fortemente negativo rispetto alla media nazionale;

tutte le micro e piccole imprese dalla meccanica al legno, dall'impiantistica all'edilizia, dalla moda al calzaturiero, devono fare i conti con i rincari delle materie prime e dei prezzi dell'energia che non accennano ancora a scendere, come invece auspicato;

ritenuto che sia prioritario sostenere la fiducia delle imprese, evitare la desertificazione dei territori e l'effetto che comporta in termini di mancato PIL nazionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano intervenire con ulteriori misure economiche e finanziamenti straordinari aggiuntivi rispetto a quelli in essere con i bandi del PNRR;

se intendano individuare iniziative diverse, precipuamente rivolte alle piccole aziende artigiane dei distretti marchigiani che, rappresentano comunque un elemento portante del tessuto socio-economico del nostro Paese;

se possano quantificare l'investimento necessario sulla base del riscontro che i "distretti delle Marche", a differenza di quanto accade in altre Regioni, attualmente, non godono di molti degli investimenti ad ampio raggio destinati alle regioni del "Sud", considerate meritevoli di sostegno, grazie all'utilizzo di indici economici che andrebbero ormai rivisti;

se intendano valutare anche la necessità di introdurre "aiuti di stato diversi" con risorse consistenti e procedure ulteriormente semplificate, al fine di scongiurare di comprimere la crescita economica, ridurre la propensione ad investire nell'impresa del territorio, compromettere definitivamente i processi di innovazione e domanda di lavoro.

(4-00186)

(27 gennaio 2023)

RISPOSTA. - Considerato che la crisi pandemica e il conflitto in Ucraina hanno avuto conseguenze sul tessuto produttivo dell'intero territorio nazionale, si rappresenta che il Governo ha messo in atto un articolato piano di misure, tra cui il pacchetto a sostegno delle imprese contro il caro energia. Tali misure sono state di respiro nazionale e, come tali, destinate anche alle piccole aziende artigiane marchigiane.

Peraltro, per quello che riguarda il sostegno allo specifico territorio marchigiano si rammenta che, nel corso del tempo, il Ministero ha riconosciuto tre aree di crisi industriali complesse, proposte dalla Regione Marche, nell'ambito delle misure di sostegno di cui al decreto-legge n. 120 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 181 del 1989. In particolare, la prima riguarda le aree coinvolte dalla crisi del gruppo A. Merloni S.p.A., che comprende, limitatamente alle Marche, 56 comuni. Il progetto di riconversione e riqualificazione industriale per quest'area di crisi è finalizzato alla salvaguardia e al consolidamento del tessuto imprenditoriale, nonché al reimpiego e alla riqualificazione dei lavoratori della società (in amministrazione straordinaria). Con decreto direttoriale del 27 giugno 2022 è stata disposta la riapertura degli sportelli nei comuni delle aree coinvolte dalla crisi del gruppo Merloni, limitatamente alle Marche, e sono state riattivate le procedure di selezione degli interventi ai sensi della legge n. 181 del 1989, precedentemente sospese, con possibilità di presentare domanda a partire dal 14 luglio 2022. Le risorse disponibili alla data di riapertura degli sportelli erano pari a 7.160.253,59 euro.

La seconda area di crisi è quella del territorio di val Vibrata-valle del Tronto-Piceno, riconosciuto quale area di crisi industriale complessa nel 2016, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012. Essa ricomprende i sistemi locali del lavoro di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Comunanza e Martinsicuro, come definiti dall'ISTAT nel 2011, per complessivi 40 comuni marchigiani. Anche tale progetto di riconversione e riqualificazione industriale è finalizzato al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale e disciplina gli interventi di competenza del Ministero e delle Regioni Marche e Abruzzo. Con atto integrativo dell'8 maggio 2023, la durata dell'accordo di programma è stata prorogata sino al 28 luglio 2023. In attuazione dell'atto integrativo, il 29 maggio 2023 è stato pubblicato l'avviso pubblico che ha attivato la procedura di selezione degli interventi ai sensi della legge n. 181 del 1989, con possibilità di presentare domanda dal 4 luglio all'8 settembre 2023. L'ammontare delle risorse finanziarie disponibili ai fini della concessione delle agevolazioni assegnate in favore della Regione Marche è pari a 6.049.560,85 euro.

La terza area di crisi è quella del distretto delle pelli-calzature fermano-maceratese, che ricomprende i comuni di Tolentino e Corridonia e 42 comuni ricadenti nei sistemi locali del lavoro di Fermo, Montegiorgio, Montegranaro, Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche, riconosciuta quale area di crisi industriale complessa nel 2018. Le risorse a disposizione per questa terza area di crisi erano pari a 15 milioni di euro, a valere sul fondo per la crescita sostenibile, per agevolare investimenti produttivi di cui al regime di aiuto della legge n. 181 del 1989, e risorse pari 14,94 milioni di euro di parte regionale, al fine di rafforzare il tessuto produttivo esistente, attrarre nuovi investimenti e sostenere il reimpiego dei lavoratori espulsi dal mercato. L'accordo di programma per dare attuazione al progetto di ricon-

versione e riqualificazione industriale è stato firmato nel luglio 2020. Ad agosto 2020 è stata attivata la procedura di selezione degli interventi. Secondo la graduatoria curata da Invitalia a dicembre 2022, risultano ammesse 4 domande. In esito alla conclusione delle istruttorie, si è rilevata una disponibilità residua pari a 7.284.774,05 euro.

Inoltre, il Ministero riconosce anche aree di crisi industriale non complessa. Nel 2018 è stato sottoscritto un accordo di programma con la Regione Marche per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge n. 181 del 1989 nei comuni delle Marche riconosciuti quali "aree di crisi industriale non complessa" e ricompresi nell'elenco di cui al decreto direttoriale 19 dicembre 2016, con risorse statali nel limite di 4.243.392 euro e regionali nel limite di 848.678,40 euro.

Oltre alle aree di crisi industriale complessa e non complessa, il Ministero è intervenuto anche con altre tipologie di incentivi. Per agevolare la ricerca da parte delle imprese, il Ministero ha creato un portale dedicato agli incentivi (www.incentivi.gov.it), che risponde alle esigenze delle imprese di tutte le dimensioni e in tutte le fasi del loro sviluppo; esso include incentivi applicabili trasversalmente ai diversi settori produttivi.

L'interrogante sottolinea l'importanza della manifattura artigiana per il territorio marchigiano. Uno dei settori rilevanti per il territorio è quello della moda e del calzaturiero. Ebbene, presso il Ministero è attivo il tavolo permanente della moda. L'ultima riunione del tavolo si è tenuta il 1° agosto 2023 ed è stata occasione di confronto sui temi e i contributi più rilevanti presentati dalle associazioni del settore. Sono state proposti interventi in tema di investimenti e misure a sostegno del comparto, di tutela e valorizzazione dei marchi e lotta alla contraffazione, di sostenibilità, di competenze, di politica e di regolamentazione. In risposta alle istanze pervenute, il Ministero ha proposto inoltre un piano di intervento, applicabile trasversalmente a diversi settori produttivi, che ricomprende tra l'altro la revisione del PNRR nell'ambito del piano RepowerEU, l'elaborazione del piano Transizione 5.0 e specifiche misure a sostegno della filiera della moda e del tessile (nell'ambito del cosiddetto disegno di legge *made in Italy*).

Il Sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy

BERGAMOTTO

(11 settembre 2023)

DE POLI. - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

il registro pubblico delle opposizioni (RPO) è stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178. Inizialmente, esso si applicava alle sole numerazioni riportate in elenchi di abbonati; con successive modifiche normative, l'applicazione è stata estesa anche alla posta cartacea;

il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, ha esteso l'applicazione anche a tutte le numerazioni mobili;

in occasione di precedenti interrogazioni, era stato evidenziato come il RPO funzionasse bene verso le imprese iscritte al servizio ma che avesse limiti di intervento verso il cosiddetto *telemarketing* illegale. In particolare, erano state evidenziate criticità relative alle tecniche di mascheramento della numerazione (*spoofing*) e all'utilizzo di numerazioni virtuali attive solo per chiamate in uscita. Infatti, queste tecniche illegali riescono ad aggirare il sistema di controllo e sanzionatorio posto in essere;

il Ministero dello sviluppo economico aveva risposto che era in corso un monitoraggio dell'efficacia dello strumento e che, anche alla luce delle segnalazioni ricevute, si sarebbero studiate misure volte a migliorare l'attuale sistema. Inoltre, erano state date rassicurazioni circa il coordinamento con il Garante per la protezione dei dati personali, il quale stava predisponendo, in collaborazione con gli operatori del settore, un codice di autoregolamentazione degli attori della filiera per arginare il ricorso a soggetti che non rispettano le regole dettate dal sistema RPO,

si chiede di sapere quale sia lo stato dell'arte in materia di applicazione del registro pubblico delle opposizioni e quali risultati siano stati ottenuti per tutelare i cittadini dal fenomeno del *telemarketing* aggressivo.

(4-00629)

(2 agosto 2023)

RISPOSTA. - Come noto, con il registro pubblico delle opposizioni, i cittadini dispongono di un nuovo strumento per tutelare l'utilizzo della propria numerazione telefonica per fini di *telemarketing*, *teleselling* e ricerche di mercato. Attualmente, sono registrate al servizio RPO più di 28 milioni di numerazioni di contraenti telefonici e circa 1.000 operatori. Tuttavia, come ricordato, il registro tutela dalle chiamate effettuate nel rispetto della legge ma non può impedire la ricezione di telefonate illegali, effettuate da soggetti che raccolgono i dati in maniera illecita e contattano gli utenti senza aver raccolto apposito consenso. Le aziende che non verificano le numerazioni periodicamente oppure non consultano il registro prima dell'avvio di ogni campagna vanno individuate e sanzionate, come previsto

dalla normativa vigente. Le autorità preposte alla vigilanza del rispetto della nuova disciplina sono il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'autorità giudiziaria, con diverse competenze al riguardo.

Come ricorda l'interrogante, le principali criticità riscontrate sono riconducibili al camuffamento del numero del chiamante (*spoofing* o *calling line identify*, CLI) e all'utilizzo di numerazioni virtuali attive solo per chiamate in uscita, che rendono complessa l'attività ispettiva e sanzionatoria. Di questi fenomeni illeciti subiscono gli effetti non solo gli utenti, ma anche gli operatori di telefonia. In considerazione di ciò, il 19 luglio scorso, il Ministro ha incontrato il Garante per la *privacy* per parlare della necessità di ulteriori e più efficaci interventi in grado di contrastare l'uso illecito del *telemarketing* e il mancato rispetto del registro delle opposizioni, accrescendo in questo modo le tutele a favore della *privacy* dei consumatori. È necessario, infatti, coordinare ottimamente le iniziative del Governo e quelle del Garante, all'interno di una strategia integrata per il contrasto del *telemarketing* illegale. Per contrastare tali fenomeni, serve un approccio diversificato.

Il 9 marzo scorso, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha approvato il codice di condotta per le attività di *telemarketing* e *teleselling* che stabilisce che, nei contratti stipulati dall'operatore con l'affidatario del servizio dovrà essere prevista una penale o la mancata corresponsione della provvigione per ogni vendita di servizi realizzata a seguito di contatto promozionale senza consenso. Le nuove regole entreranno in vigore una volta costituito l'organismo di monitoraggio. Il Ministro ha emanato il decreto 12 maggio 2023 che fissa le tariffe per l'accesso al registro pubblico delle opposizioni da parte degli operatori, in modo da favorire la consultazione periodica del servizio. È stato realizzato, inoltre, un sistema per verificare che i *call center* dichiarati al gestore del RPO siano registrati, secondo la normativa vigente, presso il registro degli operatori di comunicazione dell'AGCOM. Sono in corso di valutazione ulteriori interventi per agevolare lo scambio di dati e informazioni tra le istituzioni interessate.

Il Ministero, di concerto con le due Autorità, sta valutando nuovi interventi atti a garantire il rispetto delle regole, ivi comprese possibili proposte normative volte ad agevolare l'identificabilità delle chiamate promozionali, onde evitare che gli operatori svolgano la propria attività alterando il numero chiamante, senza verificare preventivamente le numerazioni con il registro pubblico delle opposizioni. In particolare, si stanno studiando nuove misure per contrastare lo *spoofing* e per facilitare l'attività ispettiva a seguito delle segnalazioni dei contraenti telefonici.

Il Sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy

BITONCI

(7 settembre 2023)

FAROLFI. - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'annosa carenza di organico dell'ufficio delle dogane di Ravenna è stata ripetutamente evidenziata dagli operatori portuali, dalle associazioni di categoria e dai sindacati del settore;

ad oggi, sono in servizio presso l'ufficio delle dogane di Ravenna 60 addetti, vale a dire 29 in meno rispetto al numero previsto dalla pianta organica; di questi, una parte è stabilmente impegnata presso i presidi di istituto; entro la fine del 2023 il saldo sarà ulteriormente negativo dal momento che sono previsti da 4 a 6 pensionamenti;

nel 2022, sono state 106 le navi da crociera giunte al porto di Ravenna; per quest'anno è previsto l'arrivo di 300.000 passeggeri, soprattutto in forza dell'investimento di circa 27 milioni fatto dalla compagnia "Royal Caribbean" ai fini della realizzazione di una nuova stazione marittima;

per l'efficienza dei servizi al *terminal* crociere di Ravenna servirebbero da 6 a 8 persone dell'ufficio delle dogane;

allo stato attuale, pertanto, appare impossibile garantire che il predetto servizio, unitamente allo svolgimento dell'attività ordinaria di controllo e verifica merci e accise, sia operativo sin dall'apertura della struttura al pubblico;

lo sviluppo e il potenziamento dell'*hub* portuale, con investimenti previsti per oltre 230 milioni di euro, porterà ad un ulteriore aggravamento della situazione;

la situazione rallenta e, non di rado, impedisce il normale sbarco di equipaggi e crocieristi, i quali, per l'impossibilità di effettuare i dovuti controlli, spesso non possono visitare la città, procurando nocumento all'attività turistica e ricettiva,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per far fronte alle notevoli carenze organiche dell'ufficio delle dogane di Ravenna.

(4-00311)

(14 marzo 2023)

RISPOSTA. - L'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica di avere avviato procedure concorsuali su base regionale con l'obiettivo di potenziare l'organico di tutti i propri uffici. Le procedure sono ormai in fase di conclusione e porteranno all'assunzione entro il mese di settembre 2023, per la sola regione Emilia-Romagna, di 79 unità di personale appartenente alle aree funzionali. Nel corso del corrente anno è prevista, altresì, la possibilità di un incremento dei posti messi a concorso, in virtù dell'autorizzazione ad assumere prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023 (art. 18), che consentirà quasi di raddoppiare le assunzioni per le strutture territoriali maggiormente carenti, tra cui l'Emilia-Romagna. Nell'assegnazione dei vincitori alle varie sedi dell'Agenzia potrà essere assicurata, pertanto, una congrua copertura dell'organico dell'ufficio delle dogane di Ravenna.

Infine, l'Agenzia delle dogane segnala che risultano pressoché ultimate le procedure di mobilità intercompartimentale avviate nel 2022, che, per la sola città di Ravenna, prevedono l'ingresso di complessive 4 unità di personale.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

SAVINO

(6 settembre 2023)

MALAN. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il 26 gennaio 2012 dal matrimonio tra T.B. e F.I., residenti l'una a Siracusa e l'altro a Fornacette (Pisa), nasce Gabriele; dopo la separazione coniugale nel giugno 2012 il bambino è affidato in modo condiviso, collocato prevalentemente presso la signora T.B., con la quale trascorre i primi anni in Sicilia;

nel periodo successivo, i rapporti tra i genitori di Gabriele sono estremamente tesi, le denunce sono reciproche; nel maggio 2015, il Tribunale di Pisa dispone l'affidamento del minore ai servizi sociali di Siracusa;

questi sono contestati dal padre, che li ritiene schierati dalla parte materna e ricorre al Tribunale di Pisa, il quale, il 22 settembre 2016, "dispone l'affido congiunto ad entrambi i genitori con collocazione presso l'abitazione del padre in Pisa, dispone che la madre potrà vedere il figlio tutti i fine settimana e ogni volta che lo vorrà";

di fatto, però, le disposizioni del giudice non vengono attuate perché la madre, afferma, non ha avuto indicazioni su come attuarle per cui, a seguito di denuncia da parte del padre per inosservanza delle disposizioni stesse, il Tribunale di Pisa, con provvedimento del 25 gennaio 2017, dispone l'affidamento ai servizi sociali di Livorno e conferma il collocamento presso il padre a Livorno (eseguito in data 10 marzo 2017) dopo circa 5 anni di permanenza di Gabriele a Siracusa; a partire da questo momento, e quindi dal distacco dal bambino, i rapporti tra il minore e la madre sono stati compromessi;

tra l'8 giugno 2017 e il 23 aprile 2018 si svolgono incontri protetti tra madre e figlio di un'ora ogni 15 giorni presso lo spazio neutro "Don Nesi"; le relazioni dei servizi sociali risultano essere tutte positive, attestanti un ottimo rapporto tra madre e figlio, tale da non necessitare l'intervento degli operatori;

il 12 dicembre 2017 viene disposta una consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni dicono, tra l'altro: "il bambino non è libero di vivere serenamente e spontaneamente il proprio rapporto con la madre, in quanto condizionato dai messaggi verbali e non verbali veicolati dal padre (...) suggerisco che: il bambino possa riprendere gradualmente una sua frequentazione libera con la figura materna e un suo riavvicinamento all'ambiente familiare materno (nonni e sorella, in primis [alla signora B. nell'ottobre 2013 è nata un'altra bimba da una nuova relazione] (...)) in quanto valuto opportuno e importante che Gabriele possa riprendere contatti e rapporti anche con gli affetti familiari" (15 giugno 2018);

da quella data, tuttavia, a dispetto del riavvicinamento geografico operato dalla famiglia materna trasferitasi al completo in Toscana, il bambino ha visto la madre soltanto nell'ambito di incontri osservati e solo fino al 15 febbraio 2020 (data dell'ultimo incontro protetto), quando sono stati interrotti a causa dell'emergenza pandemica; anche dopo l'allentamento delle restrizioni, gli incontri protetti non sono più stati calendarizzati da parte dell'ente affidatario, perciò Gabriele non vede sua madre ormai da tre anni;

i provvedimenti del giudice tutelare di Livorno, che avevano disposto l'inserimento del minore insieme alla signora T.B. in una struttura per madre e bambino al fine di favorirne il riavvicinamento a tutela di Gabriele, non sono stati mai eseguiti;

Gabriele, quando viene chiamato al telefono dalla madre, secondo quanto riferisce quest'ultima, ha il cellulare spento oppure non risponde, oppure risponde dicendo "ma ancora non l'hai capito? Non sei legittimata a chiamarmi", "non sono tenuto a risponderti", "io non ci parlo con te, sei una mamma cattiva";

il padre di Gabriele, dopo aver revocato il consenso all'inserimento in una comunità madre-bambino proposta dai servizi, ha anche chiesto la sospensione delle telefonate tra madre e figlio, mostrando così apertamente la volontà di escludere la madre dalla vita del bambino, la signora T.B. lamenta di essere così totalmente destituita dal suo ruolo di madre: le è impossibile vedere e sentire il figlio, essere informata sulla sua vita e prendere le decisioni che lo riguardano; anche il Tribunale di Livorno con decreto del 7 marzo 2022 ha riconosciuto il venir meno della bigenitorialità in riferimento al minore per via dell'avvenuto distacco emotivo di quest'ultimo rispetto alla madre,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente delle prassi e dell'ampia discrezionalità in capo ai servizi sociali, soprattutto quando essi sono ente affidatario dei minori di età nell'ambito di separazioni conflittuali;

se sia al corrente dell'inerzia di alcuni tribunali nell'offrire tutela adeguata, anche in via cautelare ed urgente, ai soggetti minori che versino in situazioni di grave pregiudizio o consistente rischio evolutivo;

se intenda prendere iniziative per far luce sulla vicenda descritta.

(4-00405)

(27 aprile 2023)

RISPOSTA. - Deve essere posto in risalto che, come emerge dalla relazione estesa dal presidente della sezione civile del Tribunale di Livorno, davanti a tale ufficio giudiziario sono stati celebrati tre procedimenti civili tra T.B. e F.I., genitori di G.I.: il procedimento n. 3416/2018 V.G. avente ad oggetto la vigilanza del giudice tutelare sull'osservanza delle condizioni di potestà ai sensi dell'art. 337 del codice civile; il procedimento n. 1500/2020 V.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione, e il procedimento n. 1059/2021 V.G. avente ad oggetto altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerale in materia di famiglia.

Nel primo procedimento, contrassegnato dal n. 3416/2018 V.G., celebratosi innanzi al giudice tutelare e durato dal 21 dicembre 2018, data di deposito del ricorso da parte della T.B., al 12 marzo 2021, data di conclusione con il provvedimento definitivo di rigetto, il giudice tutelare ha ricevuto plurime relazioni dei servizi sociali. La gravità della situazione era ben presente al giudice tutelare che, con il provvedimento emesso nell'udienza

del 21 marzo 2019, ha disposto "la trasmissione degli atti al Tribunale per i Minorenni attesa la gravità della situazione di conflitto esistente tra i genitori e le ripercussioni determinate da tale situazione sulle condizioni psicologiche del minore".

Nella prosecuzione del giudizio, il giudice tutelare disponeva la trasmissione ai servizi sociali delle numerose istanze depositate dalla T.B., sollecitando gli stessi servizi sociali a organizzare, con sollecitudine, il periodo di permanenza prolungato di madre e figlio in un'ideale struttura. Nelle more i servizi sociali relazionavano al giudice tutelare sui contatti telefonici tra la T.B. e il figlio G.I., caratterizzati da gravi criticità poiché il bambino si rifiutava di parlare con la madre, mostrando ostilità e forte disagio. Il padre F.I. chiedeva la sospensione o comunque la regolamentazione dei contatti telefonici del minore con la madre T.B. tramite l'intervento di un operatore dei servizi sociali che assistesse il figlio in occasione delle telefonate. In data 10 marzo 2021 il difensore della T.B. chiedeva al giudice tutelare di disporre l'immediato inserimento della medesima e del figlio G.I. in un'ideale struttura, al fine di garantire il loro riavvicinamento, nonché, nelle more, di stabilire la prosecuzione di telefonate quotidiane madre-figlio nell'orario ritenuto più opportuno. Queste richieste erano rigettate dal giudice tutelare in quanto di competenza del Tribunale per i minorenni.

Il procedimento n. 1500/2020 V.G. era definito con provvedimento di inammissibilità, emesso in data 18 agosto 2020, stante la pendenza innanzi alla Corte di cassazione del giudizio relativo alla separazione coniugale e la conseguente impossibilità per il giudice tutelare di modificarne le condizioni.

Il terzo procedimento, contrassegnato dal n. 1059/2021 V.G., era definito con provvedimento di rigetto. Al riguardo si evidenziava che, "alla luce dell'espletata ctu, in ordine all'affidamento del minore si ritiene che l'evoluzione positiva dell'atteggiamento e del comportamento del padre, il suo agire di concerto con i servizi anche in ordine ai contatti tra madre e figlio, consentono oggi di ritenere il convenuto maturo per un affidamento esclusivo, sottraendo il minore all'affidamento ai servizi sociali che non può che considerarsi uno strumento temporaneo in presenza di una sopravvenuta idoneità di uno dei genitori. Per ciò che attiene alla collocazione e al diritto di visita si ritengono del tutto valide le prospettazioni della ctu. Estirpare dall'attuale contesto il minore, inserendolo in un ambiente del tutto nuovo e lontano dall'attuale, con una persona, quale la madre, del tutto inadeguata, dopo molti anni in cui si è consolidato un regime di vita, una familiarità con l'ambiente dove il bambino si trova, sarebbe del tutto incongruo e pregiudizievole per il minore". In tale provvedimento, tuttavia, si faceva obbligo al padre di informare la madre di ogni questione importante attinente alla vita del figlio e si demandava ai servizi sociali di organizzare incontri protetti madre-figlio nel luogo ritenuto più idoneo, con le modalità di volta in volta ritenute più utili e con cadenza la più possibile frequente per una migliore ricostruzione dei rapporti.

Orbene, da tutto quanto sinora passato analiticamente in rassegna, si appalesa l'esistenza di una vicenda umana connotata da fortissima conflittualità tra i genitori T.B. e F.I. tale da coinvolgere e compromettere, inevitabilmente, la serenità del figlio G.I.. Siffatta situazione è stata tenuta costantemente sotto attenzione dall'autorità giudiziaria, sempre attivatasi con tempestività per adottare i provvedimenti più opportuni nell'interesse del minore e, su impulso dell'autorità giudiziaria, dai servizi sociali, che hanno garantito il continuo monitoraggio della situazione, nonostante l'iniziale assenza di collaborazione da parte di entrambi i genitori e il sopravvenire dell'emergenza pandemica che ha, indubbiamente, acuito le distanze tra madre e figlio, attesa l'impossibilità di incontri protrattasi per quasi un anno. Deve tuttavia essere rilevato come il Tribunale di Livorno abbia avviato, in collaborazione con i servizi sociali, un percorso di recupero del rapporto tra la madre T.B. e il figlio G.I., che avverrà gradualmente ma costantemente, evitando al minore il trauma di uno sradicamento dal contesto a lui familiare e nel quale si sente, allo stato, sereno e protetto.

In definitiva non si riscontrano, pertanto, né ritardi né omissioni o anomalie nell'operato dei magistrati del Tribunale di Livorno che si sono occupati della vicenda sicché, alla luce degli elementi conoscitivi di cui si dispone, non si ravvisa nella condotta dei giudici labronici alcun comportamento astrattamente suscettibile di rilievo disciplinare; conseguentemente, non sussistono nel caso di specie i presupposti per l'attivazione dei poteri ispettivi spettanti a questo Dicastero.

Su un piano più generale deve essere osservato, quanto alle doglianze sul ruolo svolto dai servizi sociali in questa e in analoghe vicende, che: 1) l'ingresso di tali organismi nell'ambito dei procedimenti civili ricade nella più ampia conduzione del processo, demandata all'autorità giudiziaria, secondo prerogative non sindacabili; 2) in ogni caso, non compete a questo Dicastero una vigilanza sull'attività di queste figure professionali; ogni eventuale doglianza dovrebbe essere comunicata al competente consiglio territoriale di disciplina; difatti, è pur vero che al Ministero spetta il controllo sul funzionamento dei consigli e degli ordini di numerose professioni regolamentate (si veda l'art. 15 del decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615, recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e all'iscrizione e cancellazione dall'albo professionale), ma allo stesso non è data alcuna ingerenza sull'attività dei singoli iscritti, salva l'implicita possibilità di segnalare fatti che possano giustificare il promovimento dell'azione disciplinare (si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 1968, che in una fattispecie relativa all'ordine dei giornalisti ha espressamente ritenuto la legittimità di tale sistema).

Si rileva poi che nell'assetto della riforma Cartabia il nuovo art. 473 bis.25 del codice di procedura civile è destinato ad incidere sulla *vexata quaestio* dell'utilizzabilità processuale della cosiddetta sindrome da alienazione parentale, fissando la cornice entro cui le indagini del consulente tec-

nico di ufficio devono essere condotte: "il giudice, con il provvedimento con cui dispone la consulenza, indic(a) l'oggetto dell'incarico e il consulente, nell'elaborazione della relazione, tiene distinto ogni segmento dell'indagine, precisando: i fatti osservati direttamente e le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi, per giungere alle valutazioni supportandole con evidenze scientifiche o comunque con indicazione dei parametri sui quali si fondano. La relazione deve poi concludersi con proposte concrete di intervento a sostegno del nucleo familiare e dei minori. Uno spazio specifico è dedicato dalla norma agli accertamenti sulle competenze genitoriali che, alla stregua dei rilievi critici evidenziati dalla recente giurisprudenza di legittimità (si leggano, al riguardo, i rilievi formulati nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 9691/2022), devono essere sempre demandati con provvedimento motivato al ctu, il quale esprimerà una valutazione sulla personalità dei genitori solo se ciò assuma incidenza ai fini della verifica della loro capacità genitoriale e supporterà i giudizi tecnici espressi con l'indicazione precisa sia delle metodologie seguite sia dei parametri riconosciuti dalla comunità scientifica. Lo scopo perseguito dal legislatore delegato (...) è di definire il perimetro e le finalità del mezzo istruttorio, volto esclusivamente a fornire al giudice strumenti e informazioni tecnico-scientifiche che gli consentano, unitamente ad ulteriori elementi istruttori, di formulare valutazioni e adottare soluzioni il più possibili adeguate a soddisfare e tutelare i diritti delle parti e dei minori" (così dalla relazione illustrativa al testo di legge della riforma Cartabia sul processo civile). Nella stessa direttrice si colloca il nuovo art. 473 bis.26 del codice di procedura civile (attuativo del criterio di delega recato nell'art. 1, comma 23, lett. *ee*), della legge n. 206 del 2021): ispirata dalle buone prassi presenti in alcuni tribunali, la norma conferisce al giudice la facoltà di nominare ai sensi dell'art. 68 del codice di procedura civile quale ausiliario un professionista, scelto tra quelli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio (ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richiesta delle parti), anche per compiere specifiche attività, espressamente domandategli, ove necessarie alla risoluzione del conflitto familiare o fini di ausilio o sostegno alla relazione genitori-figli.

Per quanto attiene, invece, al ruolo demandabile ai servizi sociali in seno a vicende di elevata conflittualità familiare, si ricorda che sempre nella cornice del decreto legislativo n. 149 del 2022 trovano spazio norme volte alla puntuale regolamentazione dell'intervento dei servizi sociali o sanitari, in funzione di monitoraggio, controllo e accertamento con apposite indicazioni di raccordo con l'organo giudicante: in particolare, il nell'introdotta art. 473 bis.27 del codice di procedura civile prevede dal punto di vista organizzativo che, ogniqualvolta il giudice disponga l'intervento dei servizi sociali o sanitari, debba definire il perimetro dell'attività demandata, fissando i termini entro cui detti servizi devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare memorie; quanto al contenuto di tali relazioni, si dà inoltre risalto alla concreta distinguibilità degli aspetti relativi all'intervento (ovvero i fatti accertati e le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi) dalle eventuali valutazioni svolte dagli operatori che, ove aventi ad oggetto profili di personalità

delle parti, devono fondarsi su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, parimenti da indicare.

Infine, con riferimento al ruolo dei servizi sociali che si rendano affidatari dei minori nell'ambito di separazioni complesse, si ricorda che con la modifica recata dall'art. 28, comma 1, lett. *b*), del decreto legislativo n. 149 del 2022 all'art. 4 della legge n. 184 del 1983 in tema di affidamento eterofamiliare, questo istituto risulta prorogabile solo se la relativa sospensione comporti un pregiudizio grave al minore e previa segnalazione al pubblico ministero, al quale il servizio sociale dovrà dare tempestiva comunicazione prima del decorso del termine. Come si legge nella relazione illustrativa al decreto legislativo n. 149, "il legislatore ha quindi determinato un presupposto ancora più rigoroso per la proroga dell'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare, individuato in un notevole danno derivante al minore dalla sospensione dell'affidamento. È altresì sancito che ai fini della decisione di cui all'art. 4 commi 4, 5 bis e 5 ter il giudice debba garantire il contraddittorio tra le parti e il curatore speciale, se nominato, e debba procedere all'ascolto del minore secondo le nuove disposizioni in materia (...). Per quanto concerne i minori inseriti in comunità, il legislatore delegato al comma 7 dell'art. 4 della legge n. 184 ha previsto che le disposizioni contenute nell'art. 4 si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato, ma decorsi dodici mesi il giudice verifica nel contraddittorio delle parti l'andamento del programma di assistenza, l'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza e l'opportunità della prosecuzione dell'inserimento. Tale ultima modifica ha l'obiettivo di evitare le lunghe istituzionalizzazioni e di garantire un più attento monitoraggio dei minori collocati in strutture e per tale motivo maggiormente vulnerabili. La legge delega, nel richiamare l'istituto dell'affidamento dei minori al servizio sociale, ha poi recepito gli orientamenti dapprima consolidatisi innanzi ai tribunali per i minorenni e in seguito ai tribunali ordinari e da ultimo recepiti dalla Corte di cassazione (cfr. Cass., ordinanza 10 dicembre 2018, n. 31902) che hanno individuato nell'affidamento ai servizi sociali un importante strumento di sostegno in presenza di carenze in entrambi i genitori tali da rendere necessario un intervento pubblico a tutela del minore. La richiesta di una disciplina dettagliata deriva dalle criticità che sono emerse da prassi applicative assai difformi sul territorio nazionale, dovute da vari fattori quali l'assenza di una disciplina dettagliata, la mancanza di una reale vigilanza sull'applicazione di tale misura, la presenza di diversi livelli di assistenza e di prestazioni da parte dei servizi sociali. L'istituto dell'affidamento al servizio sociale trova infatti la sua origine e il suo fondamento giuridico nell'art. 25, comma 1, n. 1), del regio decreto n. 1404 del 1934 che prevede, quale alternativa al collocamento del minore in comunità, l'affidamento al servizio sociale dei cd minori irregolari, ovvero i procedimenti amministrativi di competenza dei tribunali per i minorenni, e nell'art. 26, comma 3, che estende tale misura ai provvedimenti civili limitativi della responsabilità genitoriale (la misura di cui all'art. 25, n. 1, può altresì essere disposta

quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 del codice civile").

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(7 settembre 2023)

MENIA. - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'università e della ricerca e dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

come è noto, per l'iscrizione alle università italiane degli stranieri provenienti dall'estero sono previsti dei corsi di formazione per l'apprendimento della lingua italiana, decentrati negli stessi Paesi di residenza all'estero. Nel panorama della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera, è stata creata l'associazione Certificazione lingua italiana di qualità (CLIQ), che riunisce i 4 enti certificatori: società Dante Alighieri, università per Stranieri di Perugia, università per Stranieri di Siena e università degli studi Roma Tre;

obiettivo dell'associazione è quello di promuovere una cultura della valutazione certificatoria per l'italiano come L2 e garantire un sistema di qualità della certificazione delle competenze linguistiche, in linea con gli *standard* scientifici fissati dal Consiglio d'Europa nel quadro comune europeo di riferimento per le lingue;

segundo quanto previsto ed in funzione degli accordi intercorsi in particolare tra la società Dante Alighieri, le università di Siena e Roma Tre, con la corrispettiva sede decentrata a Tunisi della Dante Alighieri, l'école Format di Sousse di Tunisi, nonché l'istituto di cultura italiana di Tunisi, anche nel 2023, ad inizio luglio, si sono svolti gli esami, con prove scritte, secondo quanto previsto dalla normativa. Il controllo della correttezza dello svolgimento è stato effettuato da personale dell'ambasciata appositamente selezionato;

a quanto appreso dall'interrogante, il personale dell'ambasciata è intervenuto massivamente in tutti i locali dove era in corso la prova scritta, riscontrando non solo una palese negligenza da parte degli esaminandi, ma soprattutto la presenza di copie precompilate del questionario appena distribuito dal personale dell'ambasciata, tracce ben evidenziate in molti dei telefonini degli esaminandi o risposte precompilate su fogli di carta personali e non ammessi in sede di esame. Questi eventi sono stati macroscopicamente constatati dal personale preposto al controllo che, una volta sequestrata l'in-

tera documentazione e tutti i supporti tecnologici utilizzati come indebito ausilio, ha portato il tutto all'attenzione dell'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Fabrizio Saggio;

a quanto risulta all'interrogante, i Ministeri interessati sarebbero stati messi a conoscenza, attraverso il sistema interno di comunicazione d'ambasciata, di quanto accaduto al Ministero dell'istruzione a Roma, con la richiesta di annullamento integrale e generalizzato delle prove scritte per la certificazione di conoscenza della lingua italiana,

si chiede di sapere:

quali elementi siano effettivamente a conoscenza dei Ministri in indirizzo e quali risposte siano state date alla richiesta di annullamento;

se vi siano state segnalazioni, obiezioni, comunicazioni, spiegazioni o rimostranze da parte degli enti certificatori o di coloro che sono stati sottoposti alla prova scritta di italiano;

tenuto conto che il compenso in danaro è stato erogato ai singoli fornitori dei corsi preparatori, se siano stati validati o meno i risultati degli esami per la certificazione del livello di apprendimento della lingua italiana effettuati a Tunisi, e quali siano le effettive spese sostenute dall'amministrazione in relazione a quanto descritto.

(4-00632)

(3 agosto 2023)

RISPOSTA. - Il 20 giugno 2023 si è svolta presso la sede dell'istituto italiano di cultura di Tunisi una sessione di esame di certificazione linguistica CELI, organizzata in base alla convenzione n. 16429 del 29 novembre 2021 fra l'istituto di Tunisi e il centro per la valutazione e le certificazioni linguistiche (CVCL) dell'università per Stranieri di Perugia. Contestualmente, la stessa sessione d'esame CELI si è svolta presso le sedi di Sousse e Tunisi della scuola privata di lingua tunisina "Format", con cui l'università per Stranieri di Perugia ha analoghe convenzioni.

Durante lo svolgimento della prova presso i locali dell'istituto italiano di cultura di Tunisi, cui hanno partecipato 70 candidati, sono emerse numerose irregolarità. In particolare, si è accertata l'esistenza di questionari già precompilati e di un messaggio, in circolazione attraverso i canali *social* (Whatsapp), contenente le risposte a tutti i quesiti dell'esame. La circostanza è stata immediatamente verbalizzata in sede d'esame e prontamente segnalata al CVCL, che ha subito fornito indicazione all'istituto di Tunisi di annul-

lare la prova. A seguito delle analoghe segnalazioni ricevute da parte delle altre sedi d'esame della Tunisia, la direttrice del CVCL, professoressa Giovanna Scocozza, ha comunicato l'annullamento di tutte le prove della sessione del 20 giugno in tutto il Paese.

L'interlocuzione con la direttrice è proseguita nei giorni successivi anche al fine di adottare misure volte a non danneggiare i candidati meritevoli e di programmare, in autunno, una missione in Tunisia allo scopo di individuare, d'intesa con l'ambasciata, misure *ad hoc* per evitare il ripetersi in futuro di episodi analoghi.

In merito ai costi delle sessioni d'esame, si informa che l'amministrazione non sostiene spese. Come stabilito dalla convenzione, ogni candidato versa una tassa di iscrizione pari al corrispettivo in dinari tunisini di 50 euro. Il 70 per cento di quanto versato dai candidati è trasferito all'università per Stranieri di Perugia, il 20 per cento circa è utilizzato per il compenso dei somministratori dell'esame e altre spese, il 10 per cento circa è trattenuto dall'istituto di cultura, costituendone una delle voci di autofinanziamento del bilancio annuale. A tal riguardo, si segnala che i candidati partecipanti alle prove d'esame annullate dovranno versare nuovamente la tassa di iscrizione per partecipare a nuove prove di esame di certificazione linguistica CELI.

La Farnesina e le nostre competenti sedi *in loco* continueranno senz'altro a seguire la vicenda con grande attenzione, al fine di promuovere la massima trasparenza nella valutazione dell'italiano e garantire un sistema di qualità della certificazione delle competenze linguistiche.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

TRIPODI

(11 settembre 2023)

NAVE, DI GIROLAMO, ALOISIO, LOPREIATO, LICHERI Sabrina, PIRONDINI, MAZZELLA, DAMANTE, CROATTI, GUIDOLIN, TREVISI, BEVILACQUA, FLORIDIA Barbara, MAIORINO, PIRRO, PATUANELLI, DE ROSA, BILOTTI, NATURALE, CASTELLONE, LOREFICE, CATALDI. - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che, con lettera urgente indirizzata al ministro Giorgetti e al ministro Urso, undici tra federazioni e associazioni nazionali manifatturiere, tra cui UCIMU (macchine utensili e robot), ANFIA (filiera dell'*automotive*) e Federmacchine (beni strumentali varie),

evidenziano tutte le strozzature e le difficoltà che sta vivendo la maggior parte delle aziende del settore manifatturiero a causa della carenza di materie prime e semilavorati. Mancando i componenti, la fabbricazione e le consegne slittano e di conseguenza sfuma l'accesso agli incentivi fiscali ("ilsole24ore", 11 novembre 2022);

innanzitutto le associazioni evidenziano le difficoltà del contesto: "Allo shock pandemico del 2020 si è aggiunta prima una strozzatura nelle forniture di materie prime e semi-lavorati - di cui ancora si avvertono le conseguenze - e, non ultima, la crescita esponenziale dei prezzi energetici dell'ultimo anno";

questo quadro, sintetizzano le associazioni, ha provocato rallentamenti su tutte le principali catene di approvvigionamento, con conseguenze "in particolar modo sulle aziende che producono beni strumentali all'attività di impresa (tra cui i veicoli utilizzati per attività d'impresa, macchine utensili, movimento terra e costruzioni), rischiando di pregiudicarne l'accesso alle misure fiscali disegnate per sostenere l'intero sistema". Si parte da quelli del piano Transizione 4.0 che limita l'accesso al beneficio fiscale sugli ordini effettuati in un dato anno ai casi in cui i beni siano consegnati entro il 31 dicembre dello stesso anno o, in presenza del pagamento di un acconto del 20 per cento, entro il 30 giugno dell'anno successivo;

altresì, il "bonus investimenti Sud", che è stato introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 e successive modifiche, comporta la concessione di un'agevolazione alle aziende che acquistano nuovi beni strumentali per le strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise. Tale agevolazione viene riconosciuta sotto forma di credito d'imposta che va dal 20 al 45 per cento della spesa sostenuta, a seconda delle caratteristiche delle imprese interessate e dalla zona di ubicazione della struttura produttiva;

considerato che:

dalle associazioni viene sollecitata una proroga, dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023, del termine per la consegna di beni strumentali materiali tradizionali e innovativi (cioè 4.0) ordinati nel 2022 con acconto e, in maniera ancora più urgente, che venga recepita la stessa correzione per i macchinari, tradizionali e innovativi, ordinati nel 2021 (sempre con acconto del 20 per cento) perché in questo caso la scadenza è il 31 dicembre 2022;

inoltre la citata agevolazione "bonus investimenti Sud", qualora non fosse prorogata, scadrebbe in data 31 dicembre 2022 con gravi conseguenze non solo per le aziende che producono beni strumentali all'attività di impresa, ma anche per tutte le imprese ubicate nelle regioni svantaggiate del Centro-Sud, che su tale misura hanno fatto affidamento per finanziare i propri piani di rinnovamento e di ampliamento,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, intendano accogliere le richieste sollecitate dalle associazioni e le eventuali modalità di intervento per scongiurare l'ipotesi di sfornamento dei termini e di perdita degli investimenti.

(4-00051)

(23 novembre 2022)

RISPOSTA. - Si rappresenta che questo Ministero è a conoscenza che le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e la crescita dei costi energetici hanno causato, nell'ambito della disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n.178, ritardi nella consegna dei beni strumentali materiali di cui all'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ebbene, nell'ottica di non pregiudicare i vantaggi previsti per le imprese nell'ambito del piano "Transizione 4.0", con la legge 24 febbraio 2023, n. 14, è stato novellato l'articolo 12 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (decreto milleproroghe), prevedendo una proroga al 30 novembre 2023 alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A e in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge (credito d'imposta *ex* comma 1055), nonché alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A (credito d'imposta *ex* comma 1057), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

L'interrogazione richiama anche il "*bonus* investimenti Sud" per le acquisizioni di beni strumentali nuovi destinati alle strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, disciplinato dall'art. 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016). Al riguardo, si evidenzia che per venire incontro alle necessità evidenziate, il *bonus* è stato prorogato al 31 dicembre 2023 all'articolo 1, comma 265, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023) con 1.466 milioni di euro per il 2023 a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione.

Si sottolinea, altresì, che il Ministro ha firmato il decreto che assegna 300 milioni di euro a sostegno di progetti innovativi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la competitività delle piccole e medie imprese della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che facciano utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali e, in particolare, materiali avanzati e nanotecnologia, fotonica e micro o nano elettronica, sistemi avanzati di produzione, tecnologie delle scienze della vita, intelligenza artificiale, connessione e sicurezza digitale. L'intervento, attivato nell'ambito del fondo crescita sostenibile e gestito da Mediocredito centrale,

sarà rivolto a imprese, organismi di ricerca e centri di ricerca e prevede, oltre al finanziamento agevolato, la concessione di un contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata sulla base della dimensione dell'impresa proponente: 35 per cento per le imprese di piccola dimensione; 30 per cento per le imprese di media dimensione; 25 per cento per le imprese di grande dimensione.

In conclusione, si ribadisce l'impegno costante del Ministero ad intervenire a sostegno delle imprese, anche nell'ottica di non pregiudicare l'accesso agli incentivi fiscali disposti a sostegno del sistema produttivo, soprattutto in questo periodo di difficoltà.

Il Sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy

BITONCI

(7 settembre 2023)

POTENTI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

recenti notizie di stampa riportano il caso di Chiara La Mendola, morta a 23 anni, nel dicembre del 2013, dopo essere stata sbalzata dal suo *scooter* a causa di una buca profonda ben 12 centimetri. Il fatto accadeva ad Agrigento;

il Tribunale di Agrigento aveva giudicato due funzionari del Comune (il dirigente dell'ufficio tecnico e il responsabile delle strade) colpevoli di omicidio colposo e condannati alla pena di un anno di reclusione per la "mancata riparazione di una profonda buca stradale";

la Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione circa due anni fa, depositando, però, le motivazioni ben oltre i 90 giorni previsti dal codice di rito penale, oltre l'anno e mezzo;

successivamente, si è saputo che il giudice che aveva emesso la sentenza di appello era andato in pensione e non erano subentrati altri giudici. Con la mancanza del deposito delle motivazioni c'era il rischio concreto che il reato andasse in prescrizione e la causa civile restasse congelata;

a seguito delle proteste dei fratelli di Chiara La Mendola, anche per il tramite dei *mass media*, le motivazioni sono state depositate, rimanendo, però, la gravità e l'inammissibilità del lunghissimo ritardo,

si chiede di sapere se, alla luce di quanto riportato in premessa, il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto accaduto e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda promuovere a tale riguardo.

(4-00419)

(2 maggio 2023)

RISPOSTA. - Deve essere posto in risalto che la condotta posta in essere dalla dottoressa Alfonsa Maria Ferraro, consistente nell'aver depositato la sentenza relativa al procedimento penale contrassegnato dal n. 1835/2019 R.G. della Corte di appello di Palermo con un ritardo ultrannuale, pari a giorni 608, potrebbe astrattamente configurare sia la fattispecie disciplinare prevista dall'art. 2, comma 1, lett. *a*), del decreto legislativo n. 109 del 2006 ("comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti") sia la fattispecie disciplinare di cui alla lett. *q*) ("reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto"). Va precisato che tra le due fattispecie disciplinari intercorre un rapporto di specialità nel senso che laddove la condotta di ritardo non arrechi un ingiusto danno (naturalmente diverso da quello sempre implicito nel ritardo, consistente nel diniego di tempestiva giustizia) ovvero un indebito vantaggio ad una delle parti torna ad essere applicabile la previsione generale di cui all'art. 2, comma 1, lett. *q*), del decreto legislativo n. 109, il quale prevede la generica violazione di legge, sempre che sussistano, ovviamente, anche i requisiti della reiterazione, della gravità e dell'inescusabilità.

Ciò detto, si rileva che nel caso di specie non è dato ravvisare né un ingiusto danno né un indebito vantaggio per una delle parti del processo, quale conseguenza diretta ed immediata della condotta realizzata. Infatti, sotto il profilo dell'eventuale indebito vantaggio per gli imputati, consistente nella prescrizione del reato, si osserva che il termine di prescrizione del reato di omicidio colposo contestato agli imputati (art. 589 del codice penale), secondo la normativa precedente alla riforma del 2017 applicabile nel caso di specie in virtù del principio del *favor rei*, è pari a 6 anni, che possono diventare al massimo 7 e 6 mesi in presenza di atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 160 del codice penale (quali, tra l'altro, la sentenza di condanna di primo grado). Tenuto conto che il reato è stato commesso in data 30 dicembre 2013 e che il termine massimo previsto per la prescrizione è di 7 anni e 6 mesi decorrenti da tale data, la prescrizione è maturata in data 30 giugno 2021. Orbene, poiché la sentenza di secondo grado del cui ritardo si parla è stata pronunciata in data 19 aprile 2021 e il termine per il deposito della motivazione è stato fissato in 90 giorni, e quindi entro il 18 luglio

2021, ne deriva che il reato sarebbe andato in prescrizione anche se la dottoressa Ferraro avesse esteso la motivazione entro il termine previsto.

In altre parole, la prescrizione era ormai imminente alla data in cui la sentenza di secondo grado è stata pronunciata (mancando ormai poco meno di 2 mesi all'estinzione del reato) e il suo avveramento era ormai ineluttabile a prescindere dalla tempestività del deposito della motivazione, cosicché la prescrizione non può essere considerata quale conseguenza del ritardo con il quale la dottoressa Ferraro ha provveduto ad estendere la motivazione.

Sotto il profilo dell'eventuale ingiusto danno arrecato alle parti civili costituite, consistente nella maggiore difficoltà di far valere le istanze risarcitorie, si rileva che questo rischio appare escluso, tenuto conto non solo e non tanto dell'immediata esecutività delle statuizioni risarcitorie provvisoriale in favore delle parti civili e dell'obbligo del giudice di appello e della Corte di cassazione, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, di decidere sull'impugnazione "ai soli fini delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono egli interessi civili" (art. 578 del codice di procedura penale); ma anche e soprattutto perché l'integrale risarcimento dei danni in favore delle parti civili risultava essere già stato effettuato. Infatti, nella sentenza di secondo grado interessata dal ritardo si legge che all'udienza celebrata in data 19 ottobre 2020 "la Corte ha pronunciato ordinanza con la quale è stata disposta l'esclusione delle parti civili per essere intervenuto accordo transattivo relativamente al risarcimento del danno da parte degli appellanti". Orbene, poiché ogni questione relativa al risarcimento dei danni appare risolta tra le parti per effetto di un accordo transattivo, ne consegue che non può ritenersi derivante dal ritardo nel deposito della motivazione della sentenza di secondo grado alcuna compromissione delle istanze risarcitorie delle parti civili.

Si deve quindi concludere che in relazione alla condotta tenuta dalla dottoressa Ferraro non sussistono gli elementi costitutivi della fattispecie disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 109 del 2006.

Per quanto concerne la fattispecie disciplinare di cui alla lett. *q*), si osserva preliminarmente che i requisiti del ritardo disciplinarmente rilevante, quali risultano dal dettato normativo, sono la reiterazione, la gravità e l'ingiustificatezza. La reiterazione riguarda, naturalmente, il numero dei ritardi; la gravità riguarda l'entità, la quantità e le circostanze del ritardo; l'ingiustificatezza, invece, pertiene all'assenza di cause o circostanze determinanti, che si pongano al di fuori delle possibilità di controllo e intervento del giudice. Circa i ritardi nel deposito dei provvedimenti, va ricordato come la consolidata giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 9 ottobre 2012, depositata il 25 gennaio 2013) e della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (sentenze 5 febbraio 2013, n. 22, n. 24 e n. 25, sentenze 7 marzo 2013, n. 36 e n. 37, e sentenza

10 luglio 2014, n. 115) richieda di considerare, al fine di una congrua valutazione dei requisiti della reiterazione, della gravità e della mancanza di giustificazione: l'entità del ritardo, in termini temporali; l'importanza dei procedimenti interessati dal ritardo; l'incidenza percentuale dei provvedimenti depositati in ritardo rispetto a quelli complessivamente depositati, avuto riguardo in particolare al rapporto percentuale tra l'arco di tempo considerato e il numero dei ritardi e alle punte massime di ritardo; la contestualizzazione dei ritardi rilevati; il rispetto, da parte del magistrato, del diritto delle parti alla ragionevole durata del processo, come previsto dagli articoli 111, comma secondo, della Costituzione e 6, paragrafo 1, della CEDU, con valutazione da effettuare tenendo presente che il rispetto del principio è assicurato sia attraverso la puntuale osservanza dei termini di deposito dei provvedimenti sia attraverso un'idonea produttività.

A tale ultimo proposito (si veda, tra le altre, sentenze delle sezioni unite, 8 ottobre 2013, n. 26550, e della sezione disciplinare del CSM 22 maggio 2014, n. 887) va rimarcato che, in ragione della necessità di assicurare la prevedibilità della sanzione e un trattamento uniforme di situazioni analoghe, il ritardo, o meglio il tempo superiore ad un anno nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali rende ingiustificabile la condotta se non siano allegare e accertate dal giudice disciplinare "circostanze oggettive e assolutamente eccezionali" che giustifichino l'inottemperanza del precetto sui termini di deposito, atteso che, secondo la giurisprudenza europea in tema di ragionevole durata del processo, solo situazioni eccezionali e transitorie possono esimere lo Stato da responsabilità per la violazione del dovere di organizzare con efficienza l'amministrazione della giustizia (sentenza Corte EDU, 31 luglio 2001, Zannuti contro Francia, paragrafo 54); conseguentemente, e conformemente alla richiamata giurisprudenza, si deve ritenere che, anche ai fini della responsabilità disciplinare del magistrato, il tempo eccedente la durata di un anno debba presumersi ingiustificabile, ove non ricorrano "situazioni eccezionali e transitorie". Sulla base di quest'ultima considerazione, quale opportuna regola di giudizio da utilizzare nello scrutinio delle condotte di ritardo, si ritiene che non possa assumere i connotati di gravità e ingiustificatezza, rilevanti a fini disciplinari, un numero di episodi di ritardo ultrannuale non superiore a 2 nell'arco del quinquennio oggetto di verifica ispettiva, non potendosi certamente ritenere che un numero di intempestività appena sufficiente a far ritenere integrato il requisito della reiterazione degli episodi di ultrannualità possa essere sintomatico di una condotta carente di diligenza e di laboriosità nell'esercizio delle funzioni e idoneo ad evidenziare incapacità di organizzare in modo adeguato il proprio lavoro per assicurare il rispetto del diritto delle parti alla ragionevole durata del processo, ove non accompagnato da altri fattori o elementi negativi apprezzabili nella complessiva valutazione della professionalità del magistrato quali, ad esempio, l'inidonea produttività, l'insufficiente svolgimento di attività istruttoria mediante un adeguato numero di udienze ovvero una non trascurabile incidenza percentuale dei provvedimenti depositati in ritardo rispetto a quelli complessivamente depositati, ovvero ancora la presenza di precedenti o di pendenze di carattere disciplinare.

Occorre, peraltro, rimarcare la recente evoluzione giurisprudenziale, consacrata nelle pronunce citate sotto, che stabiliscono principi interpretativi di carattere generale applicabili anche ai ritardi ultrannuali: sentenze delle sezioni unite n. 1241 del 18 novembre 2014, depositata il 23 gennaio 2015, e n. 470 dell'11 marzo 2014, depositata il 14 gennaio 2015, nelle quali si afferma il principio secondo cui l'ingiustificatezza è autonomo e distinto presupposto dell'illecito di ritardo, che impone la contestualizzazione della condotta e la valutazione di tutte le circostanze utili, quali "il complessivo carico di lavoro in relazione a quello medio sostenibile; la laboriosità e l'operosità, qualitativa e quantitativa, del magistrato; la situazione familiare (ove non grave e tale da imporre la richiesta di congedo straordinario); il rispetto delle disposizioni primarie e secondarie a tutela della maternità; l'osservanza del piano di rientro e la cessazione del verificarsi di ulteriori ritardi; i successivi pareri espressi in occasione delle valutazioni di professionalità, tra i cui parametri è compreso il rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti"; sentenza della sezione disciplinare del CSM n. 144 del 24 ottobre 2013, secondo cui "le caratteristiche della reiterazione e il livello di gravità dei ritardi, oltre ad essere indispensabili per integrare i primi due requisiti richiesti dalla fattispecie di incolpazione, costituiscono il metro di valutazione delle circostanze giustificatrici poiché queste non devono essere valutate in sé ma in relazione al numero dei ritardi, alla loro durata media e alle punte massime (...) Nel caso in cui le circostanze addotte e dimostrate nel corso del procedimento consentano di dare una compiuta giustificazione non del ritardo nel deposito dei provvedimenti in generale ma, in particolare, degli specifici ritardi accertati ed operino, quindi, come situazioni idonee a escludere che il ritardo sia dovuto a una effettiva violazione dei doveri del magistrato, si può escludere che ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera q)"; sentenza delle sezioni unite n. 5993 del 27 gennaio 2015, depositata il 25 marzo 2015, che afferma come "in tema di ritardi del giudice, nel deposito di provvedimenti giudiziari l'allegazione di cause di giustificazione può escludere la punibilità se esse siano pregnanti, oggettive e idonee a contrastare la contestazione e sempre che i ritardi non siano talmente prolungati, reiterati e sistematici da superare la soglia della ragionevolezza e della giustificabilità e da concretare un diniego di giustizia, con conseguente lesione del prestigio dell'ordine giudiziario".

Peraltro, pur nella maggiore severità di valutazione e pur convenendo che l'intempestività ultrannuale è da ritenersi di regola grave ed ingiustificata (quantomeno perché sintomatica dell'incapacità da parte del magistrato di organizzare in modo adeguato il proprio lavoro), nondimeno si è ritenuto che permangano spazi di valutazione idonei a connotarla quale fatto "di scarsa rilevanza" ai sensi dell'art. 3-bis del decreto legislativo n. 109 del 2006, non potendo vincolarsi a un criterio di rigida automaticità.

La rigidità del principio dell'inevitabile disvalore disciplinare conseguente ai ritardi ultrannuali ha infatti trovato una significativa breccia in alcune decisioni delle sezioni unite della Corte di cassazione, secondo le quali è possibile pervenire all'esclusione della punibilità disciplinare alla

stregua del parametro dell'inesigibilità, sulla scorta della dimostrazione dell'inevitabilità del ritardo malgrado il magistrato abbia fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per evitarlo. In altre parole, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, il giudizio di disvalore della condotta deve essere formulato considerando le concrete condizioni operative dell'ufficio e la complessiva situazione di lavoro, dovendosi ritenere che il ritardo nel deposito dei provvedimenti giudiziari, pur se reiterato, sistematico e anche ultrannuale, non può da solo integrare illecito disciplinare, essendo necessario verificare anche se esso sia ingiustificato, con un giudizio che ricolleggi il ritardo a un comportamento ascrivibile al magistrato, almeno a titolo di colpa, e con una motivazione in proposito significativa, rigorosa e strutturata.

Tale indirizzo ha trovato espresso riconoscimento sin dalle decisioni della sezione disciplinare del CSM depositate nel periodo maggio-settembre 2015, che hanno inaugurato un orientamento giurisprudenziale fondato con sempre maggiore incisività sul principio dell'accertamento in concreto dell'effettiva colpevolezza del magistrato nella valutazione delle condotte di ritardo, anche ultrannuale, nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali, imponendo di considerare specificamente, nella valutazione del requisito dell'ingiustificatezza della condotta: le carenze di organico, dell'ufficio e sezionali, il numero delle udienze celebrate, il carico di lavoro sovradimensionato e la qualità degli affari trattati, la laboriosità dimostrata, in comparazione con quella dell'ufficio ovvero con quella sezionale, l'impegno, ove significativo, in caso di applicazioni presso altri uffici, la sussistenza ed entità di eventuali impegni aggiuntivi, quali l'attività di collaborazione direttiva o la temporanea assunzione di ruoli di colleghi non presenti e, più in generale e comunque, le concrete modalità di organizzazione del lavoro ove non scelte né determinate dal magistrato.

Ciò premesso, in relazione al caso di specie può essere evidenziato quanto segue. Dalle informazioni fornite dalla Corte di appello di Palermo è emerso che la dottoressa Alfonsa Maria Ferraro ha prestato servizio alla Corte di appello di Palermo dal 12 novembre 2018 al 30 giugno 2023, per un periodo di 55,6 mesi, dei quali solamente 54,7 mesi di effettiva presenza nell'ufficio, avendo fruito di 28 giorni di assenza extraferiali. Si è appreso, inoltre, che il magistrato ha registrato soltanto le seguenti intemperività: 5 sentenze penali depositate in minuta dopo un periodo superiore al quadruplo del termine fissato dalla legge o stabilito dal giudice, tutte ultrannuali (tempi di deposito compresi tra 466 e 698 giorni). Non risultano sentenze penali non depositate alla data finale del periodo preso in esame (30 giugno 2023), nonostante sia trascorso oltre il quadruplo del termine fissato.

La dottoressa Ferraro ha depositato complessivamente 994 sentenze penali, oltre a 2 altri provvedimenti definitivi, 48 provvedimenti definitivi relativi ad incidenti di esecuzione, 16 altri provvedimenti definitivi in materia di modifica, revoca o aggravamento di misure di prevenzione e revocazione della confisca, 9 sentenze in materia di riconoscimento di sentenze straniere e 15 altri provvedimenti definitivi (ordinanze) in materia di ri-

parazione per ingiusta detenzione. Inoltre, ha tenuto complessivamente 358 udienze penali.

Le intempestività rilevate nel deposito delle sentenze, tutte ultrannuali, hanno inciso sul lavoro svolto, con riferimento ai provvedimenti della medesima natura, solamente nella misura dello 0,5 per cento.

La dottoressa Ferraro, nella sua nota illustrativa, ha rappresentato la particolare gravosità del carico di lavoro a lei assegnato, evidenziando che la stabile presidenza del collegio comporta lo studio ogni settimana di 30 o 40 fascicoli relativi a sentenze impugnate, oltre all'interlocuzione in udienza con le parti, l'assunzione della prova (nei processi in cui vi è la riapertura dell'istruzione) e, infine, la direzione della camera di consiglio. Il magistrato ha, inoltre, sottolineato che, nonostante tale impegno, è stata assegnataria di procedimenti di particolare complessità, tra cui il procedimento penale contrassegnato dal n. 2643/2021 registro generale della Corte di appello di Palermo a carico di 16 appellanti per associazione a delinquere, lesioni gravi e frode assicurativa (26 capi di imputazione), che è stato definito il 9 settembre 2022 e la cui sentenza è stata depositata il 23 gennaio 2023, e il procedimento penale contrassegnato dal n. 1284/2021 registro generale della Corte di appello di Palermo a carico di 10 imputati, di cui uno in custodia cautelare, per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione aggravata, intestazione fittizia di beni e reati fiscali e contro la pubblica amministrazione, che è stato definito il 3 marzo 2023, nel quale la scadenza del termine per il deposito della motivazione è fissata al 1° giugno 2023. Ed ancora, è stata correlatrice di 19 appelli proposti nell'ambito del procedimento penale contrassegnato dal n. 5106/2021 registro generale della Corte di appello di Palermo a carico di 48 appellanti per associazione di stampo mafioso, estorsione ed altro, processo definito il 20 dicembre 2022 con un notevole e stringente impegno determinato dal pensionamento, il 27 dicembre 2022, del presidente del collegio, nonché presidente della sezione; il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione è stato prorogato di 90 giorni, con scadenza fissata al 19 giugno 2023.

La dottoressa Ferraro ha quindi evidenziato che nell'anno 2023 il suo carico di lavoro è rimasto assai gravoso, nonostante la riduzione del numero di udienze tenute in sezione, essendo ella impegnata, nel primo trimestre dell'anno, in media in due udienze a settimana, quasi sempre come presidente del collegio. Il magistrato ha sottolineato che negli ultimi due anni il carico di lavoro dalla medesima sopportato è stato straordinario, in assenza di qualsivoglia misura organizzativa volta a consentirle di redigere le sentenze con termini di deposito scaduti. Sulla base del calendario delle udienze del secondo trimestre del 2023, il suo carico di lavoro è risultato sostanzialmente invariato, tenuto anche conto che la riduzione del numero delle udienze previsto per il mese di luglio 2023 appare ampiamente compensata dal subentro del magistrato nel ruolo di un altro consigliere, esonerato dalle udienze dal mese di aprile al mese di luglio compreso.

Va osservato che quanto evidenziato dalla dottoressa circa il carico di lavoro particolarmente gravoso da lei sopportato e la sua notevole produttività ha trovato sostanziale conferma nei dati forniti dalla Corte di appello. Invero, il movimento degli affari della seconda sezione penale, presso la quale la dottoressa Ferraro ha svolto la sua attività lavorativa, dimostra un carico di lavoro di notevoli proporzioni e in costante significativa crescita (da 1.246 sopravvenienze nel 2019 si è passati a 1.951 nel 2022), cui è correlato un aumento della produttività della sezione, che tuttavia non è riuscita a contenere interamente le sopravvenienze, con conseguente aumento delle pendenze finali. Il carico di lavoro complessivo appare gravoso non solo dal punto di vista numerico, ma anche dal punto di vista qualitativo, tenuto conto che il settore penale della Corte di appello di Palermo è notoriamente gravato da procedimenti di particolare complessità, in gran parte aventi ad oggetto delitti in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso con numerosi imputati spesso attinti da misure di custodia cautelare. In tale contesto, è risultato confermato che la dottoressa Ferraro ha mantenuto un'elevata produttività.

Si è già detto che la dottoressa Ferraro, nel quinquennio in esame, ha depositato complessivamente 994 sentenze penali, oltre a diversi altri provvedimenti definitivi in materia di incidenti di esecuzione, misure di prevenzione, riconoscimento di sentenze straniere ed altro, per un totale di 1.084 provvedimenti definitivi. L'esame delle statistiche comparate evidenzia non solo che la produttività della dottoressa rientra ampiamente nella media della seconda sezione penale della Corte di appello di Palermo, ma anche che ella è stata quasi costantemente uno dei giudici più produttivi della sezione (nel 2019 è stato il secondo per numero di sentenze emesse, a pari merito con un altro collega, e il terzo per numero di sentenze depositate, su 6 consiglieri; nel 2020 è stato il terzo per numero di sentenze depositate, su 5 consiglieri; nel 2021 è stato il terzo per numero di sentenze emesse e il secondo per numero di sentenze depositate, su 8 consiglieri; nel 2023 è stato il secondo per numero di sentenze emesse e il quarto per numero di sentenze depositate nonché il primo per numero di udienze svolte).

Sulla base degli elementi evidenziati, possono essere tratte le seguenti conclusioni. Il, pur modesto, numero delle intemperatività (solamente 5 sentenze penali, tutte depositate con ritardo ultrannuale) potrebbe fare propendere per una non adeguata predisposizione dello strumentario organizzativo da parte della dottoressa Ferraro. Tuttavia, non può non rilevarsi che le intemperatività segnalate rappresentano solo lo 0,5 per cento delle sentenze complessivamente depositate dalla dottoressa, la quale ha evidenziato un elevato indice di produttività, pur gestendo un carico di lavoro particolarmente gravoso sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, tra l'altro svolgendo non solo le funzioni di consigliere relatore ed estensore ma anche quelle di stabile presidenza di uno dei collegi. Inoltre, va rimarcato che i ritardi si sono per lo più verificati in un circoscritto periodo di tempo, trattandosi di sentenze emesse nel periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di maggio 2021, 4 delle quali depositate nei mesi di agosto e settem-

bre 2022 ed una nel mese di marzo 2023. Pertanto, nella valutazione complessiva della condotta del magistrato non paiono potersi individuare cedimenti di diligenza o di laboriosità: si tratta infatti di un giudice che ha depositato tempestivamente il 99,5 per cento delle sentenze emesse.

Quanto alla consistenza dei ritardi, va rimarcato che l'intempestività cui si riferisce l'atto di sindacato ispettivo non ha comportato conseguenze dannose per le parti civili, sotto il profilo dell'esito delle istanze risarcitorie, né un indebito vantaggio per gli imputati, sotto il profilo della prescrizione del reato, e tale valutazione circa l'entità e la natura degli effetti del ritardo possono assumere rilievo per attenuarne la gravità, anche ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo n. 109.

Degli altri 4 ritardi, solamente uno è stato oggetto di attenzione disciplinare in relazione alla diversa fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lett. *a*) (a cagione del grave ritardo nel deposito della sentenza relativa al procedimento penale contrassegnato dal n. 6201/2019 R.G. Corte di appello di Palermo, pari a un anno, 2 mesi e 3 giorni, che comportava la scarcerazione, per sopravvenuta decorrenza dei termini di custodia cautelare, di 3 imputati di reati quali l'associazione di tipo mafioso, la tentata estorsione e la violenza privata aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1, del codice penale) e pertanto non può più essere oggetto di ulteriore valutazione disciplinare nella presente sede, mentre in relazione agli altri tre non risultano lamentele delle parti.

In linea, quindi, con la più recente giurisprudenza disciplinare richiamata, nel caso la consistenza, il numero assai modesto dei ritardi a fronte di carichi di lavoro particolarmente gravosi, la loro occasionalità e l'elevato indice di produttività del magistrato interessato inducono ad escludere condotte negligenti nella gestione del ruolo o trascuratezza nell'adempimento degli impegni funzionali, ciò che impedisce ogni iniziativa di tipo disciplinare, anche in termini di estensione ad altri fatti dell'azione disciplinare già intrapresa nei confronti del predetto magistrato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione per l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. *a*), del decreto legislativo n. 109 del 2006. Né paiono ravvisabili i presupposti per l'eventuale attivazione di specifiche iniziative ispettive da parte di questo Dicastero. Sotto tale ultimo profilo si segnala in via conclusiva che l'ispezione ordinaria presso la Corte di appello di Palermo, relativa al periodo 1° luglio 2018-30 giugno 2023, è già stata calendarizzata dall'ispettorato generale per il mese di novembre 2023, con inizio dell'accesso da remoto fissato per il 6 e dell'accesso *in loco* per il 21.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(11 settembre 2023)

SCALFAROTTO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

Vladimir Putin, ufficialmente ricercato per crimini di guerra in Ucraina, ha usato la guerra contro Kiev come pretesto per rendere ancora più dura la repressione in Russia;

Aleksei Navalny è un attivista politico, dirigente della fondazione anticorruzione e nota voce critica nei confronti del presidente russo Putin;

sopravvissuto ad un avvelenamento con gas nervino nell'agosto 2020, di cui incolpa il Cremlino, Navalny è stato incarcerato dal gennaio 2021 (882 giorni di carcere) e rischia ora fino a 30 anni di carcere in questo nuovo processo, iniziato lunedì 19 giugno, in cui è accusato, tra l'altro, di "estremismo" e "riabilitazione dell'ideologia nazista", un processo farsa a porte chiuse;

nella Russia di Putin gli oppositori politici vengono sistematicamente condannati con accuse ben poco solide, in processi che secondo le principali organizzazioni internazionali che si occupano di diritti umani sono poco più che una farsa;

nella prima udienza del nuovo processo nessun giornalista è stato ammesso nell'aula, allestita nella prigione di massima sicurezza in cui si trova Navalny, a Melekhovo, circa 250 chilometri a est di Mosca;

il processo si poteva seguire soltanto da un'altra stanza della prigione, con un collegamento in *streaming*;

nei primi minuti l'audio e il video del collegamento erano pessimi, poco dopo lo *streaming* è stato disattivato: una volta finita l'udienza, il tribunale ha fatto sapere che il giudice aveva deciso di sospendere la diretta, citando ragioni di sicurezza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga utile avviare un'interlocuzione internazionale più approfondita sul caso al fine di raggiungere una posizione comune con la più ampia partecipazione di nazioni europee a questa battaglia di libertà e di principio fondamentale per la stessa comunità internazionale;

se non intenda convocare al più presto l'ambasciatore russo in Italia al fine di acquisire ulteriori informazioni su quanto esposto e su quanto avvenuto durante il nuovo processo a Navalny, nonché manifestare contestualmente tutto il dissenso italiano;

quali ulteriori informazioni siano in suo possesso e se non ritenga utile avviare un dibattito pubblico su questo delicatissimo tema che lega insieme i diritti personali e delle legittime e democratiche opposizioni ai governi.

(4-00545)

(29 giugno 2023)

RISPOSTA. - L'Italia segue da anni e con attenzione costante il caso di Aleksei Navalny e ha ripetutamente condannato il trattamento inaccettabile a suo carico da parte delle autorità russe. L'interlocuzione internazionale sul caso, richiamata nell'interrogazione, si sviluppa da tempo. L'Italia, in stretto coordinamento con i *partner* europei, si adopera a sostegno e a tutela dei diritti di Navalny, sia nel quadro dei consessi multilaterali, sia nei confronti delle autorità russe. Un esempio pratico è il costante contatto, anche con il sostegno italiano, tra la delegazione dell'Unione europea a Mosca e i legali di Navalny.

Su questi temi l'Italia privilegia e intende tutelare le iniziative internazionali, in ambito multilaterale ovvero sensibilizzando le autorità russe a Mosca in coordinamento con i *partner* UE e gli altri Paesi alleati, nell'interesse di una più concreta ed efficace promozione della tutela dei diritti. Convenendo circa l'estrema delicatezza della questione, anche un'iniziativa di promozione di un dibattito pubblico richiede attenta ponderazione, in coordinamento con i *partner* internazionali oltre che con i legali dello stesso Navalny. Ciò per evitare che iniziative motivate dalle migliori intenzioni abbiano effetti controproducenti sulle condizioni del detenuto. Tali timori sono comprensibilmente condivisi dai suoi stessi legali.

Il 4 agosto, a seguito della nuova, prevedibile sentenza di condanna a 19 anni di reclusione per estremismo nei confronti di Navalny, l'ambasciatore d'Italia a Mosca ha partecipato a un'iniziativa promossa dalla delegazione dell'Unione europea per la divulgazione alla stampa russa della dichiarazione resa dall'alto rappresentante Borrell a nome dell'Unione europea. La dichiarazione esprime la forte condanna per il verdetto a danno di Navalny e per le vessazioni inflitte al detenuto. Erano presenti i seguenti organi di stampa russi: Ria Novosti; TASS; RDTVI; RBC (RosBiznesConsulting) e Interfax. In risposta ad alcune domande dei giornalisti, è stato ricordato che l'Unione europea continuerà a chiedere alla Russia il rispetto dei diritti fondamentali di Navalny e il completamento di un'indagine imparziale sul tentativo di avvelenamento del giugno 2020, a proposito del quale è stato anche ricordato come il Consiglio dell'Unione europea abbia adottato una serie di sanzioni aggiuntive a danno di individui ed entità responsabili.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

SILLI

(12 settembre 2023)

SCALFAROTTO. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

“Novaya Gazeta”, quotidiano di opposizione russo la cui redazione è stata costretta a riparare all'estero per sfuggire alle persecuzioni, informa che il Ministero della sanità russo provvederà, su proposta del presidente Putin, all'istruzione di un ente psichiatrico "per studiare il comportamento" di omosessuali e transessuali: una vera *task force* psichiatrica per verificare le devianze mentali degli omosessuali;

L'ultima idea parloria dal Governo di Mosca, sensibile all'avversione di Vladimir Putin per tutto ciò che esula da una sana (e preferibilmente guerriera) virilità del popolo russo, avrebbe, in realtà, l'obiettivo di creare una nuova leva repressiva per la popolazione, ormai stanca del conflitto ucraino. Il regime intende organizzare percorsi di "cura" obbligatoria per queste persone: una serie di pratiche sia psicologiche sia fisiologiche ("terapia di conversione") per ricondurle a una "sessualità normale";

la Camera bassa del Parlamento russo aveva approvato una legge che impedisce ai *trans* di cambiare l'indicazione del sesso nei documenti e di sottoporsi a "interventi medici". Ai dottori viene esplicitamente proibito di eseguire interventi per il cambio di sesso, salvo nei casi di correzione di

anomalie congenite. Ma questo viene dopo che la "terapia di conversione" è già diventata pratica comune in alcune regioni della Russia;

su queste basi gli omosessuali vengono considerati poco meno che malfattori, il loro trattamento avviene in strutture dedicate alla "cura": si può immaginare con quali metodi vengono affrontati, al pari di come vengono trattati i tossicomani o quello che considerano scarti della società;

nella Russia di Putin, del resto, un'idea malsana di tradizionalismo si applica anche al ruolo della donna in famiglia. Sono in vigore leggi che di fatto autorizzano i mariti a usare metodi violenti tra le mura di casa, limitando la possibilità delle mogli di denunciare alla polizia le aggressioni subite;

la proposta di dedicare strutture psichiatriche alla repressione dell'omosessualità, però, rimanda inevitabilmente agli anni '60 e '70 del Novecento, quando l'Unione sovietica rinchiusa i dissidenti nei manicomi come pratica giudiziaria comune, e nel resto del mondo, la "diversità" era reato da estirpare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda convocare al più presto l'ambasciatore russo in Italia al fine di acquisire ulteriori informazioni riguardo quanto esposto e manifestare tutto il dissenso dell'Italia;

quali azioni concrete e urgenti intenda porre in essere, anche cercando di creare un fronte europeo unito, per salvaguardare la vita di tutta la comunità LGBT in Russia.

(4-00546)

(29 giugno 2023)

RISPOSTA. - Il Ministero, a livello centrale e tramite l'ambasciata a Mosca, segue da tempo e con attenzione il tema dei diritti delle persone LGBTQI+ nella Federazione russa, nel solco della tradizionale politica estera dell'Italia incentrata sulla tutela e promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché sulla salvaguardia della dignità umana, contro ogni forma di discriminazione e violenza. Tale azione avviene in stretto coordinamento con i *partner* dell'Unione europea e con gli altri Paesi alleati, tra cui si possono citare ad esempio quelli aderenti, come l'Italia, alla Equal rights coalition.

Il sistematico utilizzo da parte delle autorità russe della cosiddetta legge "sugli agenti stranieri" ha posto fuori legge numerose associazioni ed organizzazioni non governative attive nel settore della promozione e tutela dei diritti individuali con le quali le ambasciate dei suddetti Paesi erano solite operare in sinergia.

Lo scorso 13 giugno il Ministero degli esteri della Federazione russa ha informato ufficialmente le rappresentanze diplomatiche di alcune modifiche intervenute, nel dicembre 2022, al codice degli illeciti amministrativi nella parte relativa al divieto di promozione di relazioni sessuali "non tradizionali". La propaganda delle relazioni sessuali rientranti nell'ambito di applicazione delle nuove disposizioni quali "non tradizionali" è punita alla stregua di un illecito amministrativo, indipendentemente dal fatto che venga commesso nei confronti di minori o adulti (salva restando l'applicazione, nel primo caso, delle più severe previsioni in materia di violenza sessuale minorile). È inoltre prevista, dal 1° luglio, la costituzione presso cliniche e istituti psichiatrici di un "ufficio del sessuologo", al quale possono rivolgersi le "persone con disturbi legati all'orientamento sessuale".

La Farnesina, tramite l'ambasciata a Mosca, continuerà a monitorare l'attuazione di tali preoccupanti disposizioni, in stretto coordinamento con i *partner* euro-atlantici. L'Italia continuerà a denunciare tutti i trattamenti lesivi dei diritti umani e discriminatori nei confronti delle persone LGBTQI+. Su questi temi si intende privilegiare le iniziative internazionali, in ambito multilaterale e sensibilizzare le autorità russe in coordinamento con i *partner* UE europei, nell'interesse di una più concreta ed efficace promozione della tutela dei diritti. Non appare apprezzabile il valore aggiunto di un'eventuale convocazione dell'ambasciatore russo in Italia. Un tale passo rischierebbe di ottenere un effetto controproducente, in quanto alimenterebbe l'argomento sostenuto da Mosca che la comunità LGBTQI+ sia manovrata da "agenti esterni". Tutto questo a maggior ragione nell'attuale fase delle relazioni tra Occidente e Federazione russa.

Il tema è molto importante e delicato e continuerà ad essere seguito con la massima attenzione e sensibilità da parte del Governo. Il Governo intende continuare a rappresentare alla Federazione russa, in ogni sede appropriata, il perdurante impegno dell'Italia a contrastare ogni forma di discriminazione e violenza contro le persone appartenenti alle comunità LGBTQI+ e, più in generale, la nostra contrarietà ad approcci che si pongono apertamente in contrasto con il sistema internazionale dei diritti umani. Nel caso di specie, ciò riguarda segnatamente i diritti delle persone LGBTQI+ e gli avanzamenti in tale tema raggiunti in seno a tutte le sedi internazionali e le principali organizzazioni internazionali, a cominciare dall'Organizzazione mondiale della sanità, che già nel 1990 aveva rimosso l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

SILLI

(12 settembre 2023)

SCALFAROTTO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* -
Premesso che:

Marco Cappato, ex europarlamentare, tesoriere dell'associazione "Luca Coscioni", attivista e attuale candidato alle elezioni suppletive del collegio senatoriale di Monza, ha denunciato pubblicamente di aver ricevuto notizie informali circa un'operazione di sorveglianza condotta dall'Agenzia di informazione e sicurezza e dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Repubblica nei confronti della sua persona;

secondo Cappato, nel suo cellulare sarebbe stato installato un *trojan*, mentre diverse microcimici, da mesi, sarebbero state nascoste nei luoghi da lui abitualmente frequentati;

l'ipotesi di reato che avrebbe portato all'avvio dell'operazione sarebbe stata quella di associazione sovversiva, di cui all'art. 270-*bis* del codice penale, ragione per cui anche le persone che collaborano con lui sarebbero state incluse nell'operazione di sorveglianza;

il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano ha risposto ai cronisti escludendo «nel modo più assoluto che vi sia o vi sia stata attività nei confronti dell'onorevole Cappato»;

cionondimeno, la gravità dei fatti denunciati da Cappato, che delineerebbero una vera e propria opera di "spionaggio di Stato" nei confronti

di un attivista e politico italiano, ingiustificabile anche alla luce dei reati descritti, la cui contestazione è costituzionalmente riservata all'autorità giudiziaria, impone la necessità di chiarire formalmente se vi sia stata o vi sia un'operazione di sorveglianza dei servizi segreti nei suoi confronti o di altri attivisti e politici italiani,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se risponda al vero che l'Agenzia di informazione e sicurezza, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Repubblica o altri servizi abbiano condotto operazioni di sorveglianza di qualsiasi tipo nei confronti di Marco Cappato;

se sia a conoscenza della conduzione, da parte dei servizi, di operazioni analoghe nei confronti di altri attivisti ed esponenti politici italiani e, in tal caso, se tale modalità di sorveglianza rappresenti una delle attività ordinaria degli stessi.

(4-00648)

(5 settembre 2023)

RISPOSTA. - L'interrogante premette che "Marco Cappato, ex europarlamentare, tesoriere dell'associazione 'Luca Coscioni', attivista e attuale candidato alle elezioni suppletivi del collegio senatoriale di Monza, ha denunciato pubblicamente di aver ricevuto notizie informali circa un'operazione di sorveglianza condotta dall'Agenzia di informazione e sicurezza e dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Repubblica nei confronti della sua persona. Secondo Cappato, nel suo cellulare sarebbe stato installato un *trojan*, mentre diverse microcimici, da mesi, sarebbero state nascoste nei luoghi da lui abitualmente frequentati. L'ipotesi di reato che avrebbe portato all'avvio dell'operazione sarebbe stata quella di associazione sovversiva, di cui all'art. 270-*bis* del codice penale, ragione per cui anche le persone che collaborano con lui sarebbero state incluse nell'operazione di sorveglianza. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano ha risposto ai cronisti escludendo 'nel modo più assoluto che vi sia o vi sia stata attività nei confronti dell'onorevole Cappato'. Ciò premesso, chiede di sapere "se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza dei fatti esposti e se risponda al vero che l'Agenzia di informazione e sicurezza, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Repubblica o altri servizi abbiano condotto operazioni di sorveglianza di qualsiasi tipo nei confronti di Marco Cappato; se sia a conoscenza della conduzione, da parte dei servizi, di operazioni analoghe nei confronti di altri attivisti ed esponenti politici italiani e, in tal caso, se tale modalità di sorveglianza rappresenti una delle attività ordinaria degli stessi".

Al riguardo, con riferimento a entrambi i quesiti, la risposta è negativa.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

MANTOVANO

(14 settembre 2023)
